

effetti dell'articolo precedente, ovvero venderlo per il Consorzio stesso.

Qui invece di 10,000 tonnellate, l'onorevole ministro propone si dica 15,000, e poi, in fondo, dove dice « per il Consorzio » deve dirsi « al Consorzio ». Questo è un errore di stampa.

FILÌ-ASTOLFONE. Vorrei sapere perchè è stata aumentata la quantità da 10 mila a 15 mila tonnellate.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Tenendo conto di una osservazione dell'onorevole Orioles.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma.

« In questo secondo caso, il prezzo dello zolfo posto alla vela nei porti di imbarco verrà calcolato nella ragione fissa di lire 59 per tonnellata.

« Secondo gli usi commerciali e sempre fuori miscela di sostanze estranee e di zolfo abbruciato, esso sarà corrisposto agli aventi diritto mediante cessione alla pari di obbligazioni del valore nominale di lire 500, alla emissione delle quali il Consorzio è autorizzato nei limiti degli acquisti corrispondenti ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Abbiamo fatto questa modificazione, per togliere il dubbio che si tratti di zolfo di prim'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Propongo che alla parola *cessione* sia sostituita la parola *rilascio* e poi, per usare il vero termine tecnico, deve dirsi non « zolfo abbruciato » ma « zolfo riabbruciato ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene: accettiamo.

PRESIDENTE. Con queste modificazioni pongo a partito il secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Viene ora la terza parte:

« Tali obbligazioni frutteranno l'interesse del 3.65 per cento netto esente da ogni imposta presente e futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno; e saranno rimborsate dal Consorzio entro 12 anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un dodicesimo ciascuno. I

sorteggi si faranno al 1° luglio, a cominciare dal 1907 ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Passiamo ora alla quarta parte:

« Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse, e non potranno esser emesse se non sieno munite della firma dell'ispettore governativo, di cui nel regolamento ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Viene ora la quinta parte:

« Quando nel termine sopraindicato manchi la dichiarazione, si riterrà avvenuta l'accessione al Consorzio ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Passiamo all'altra parte, che è la seguente:

« Nel caso in cui la Società degli zolfi (*Anglo Sicilian Sulphur Company*) preferisca la vendita, il Consorzio, alle condizioni fissate nel presente articolo, ne riscatterà le giacenze esistenti al 1° agosto 1906, risultanti dalle scritture, e le quantità di zolfo consegnate posteriormente a quella data dai produttori già con essa vincolati, in quanto si tratti di contratti in corso ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Passiamo alla settima parte seguente:

« Per la garanzia della quantità dello zolfo ceduto, da dimettersi gradualmente a richiesta del Consorzio fino alla consegna totale e che dovrà essere effettuata non oltre il 31 luglio 1907, rimarrà vincolato nella cassa del Banco di Sicilia sino a quella data un decimo delle obbligazioni emesse, il frutto delle quali però sarà percepito dalla Società degli zolfi ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Qui viene un altro capoverso presentato dal Ministero d'accordo con la Commissione, così concepito:

« Le spese di custodia fatte dalla detta Società sino alla consegna dello zolfo le saranno rimborsate dal Consorzio secondo le norme dei contratti da esso stipulati con i suoi magazzinieri ».